



Il testo normativo cit. è stato più volte modificato e integrato con distinti interventi, operati dal Regolamento 1272/2008/Ce (20-01-2009), che ne ha sostituito gli allegati IV e V, e dal Regolamento 134/2009/Ce (20-02-2009) quanto all'allegato XI, oltre ad alcuni provvedimenti di rettifica. È opportuno sottolineare, ancora una volta, l'importanza di tale regolamento, il cui fine ultimo risulta quello del difficile contenimento di due contrapposte esigenze: da un lato assicurare un elevato livello di protezione della salute umana e dell'ambiente, dall'altro garantire la libera circolazione delle sostanze, anche pericolose (in quanto tali o in quanto componenti di preparati e articoli), nell'ambito del riconosciuto principio di circolazione delle merci nella Comunità Europea. La peculiarità del Reach è, però, anche quella di promozione dello sviluppo di metodi alternativi per la valutazione

mi di sviluppo sperimentale riguardanti innovazioni di prodotto e/o di processo volte a sostituire e/o eliminare le sostanze chimiche estremamente preoccupanti, di cui all'articolo 57 del Regolamento Ce 1907/2006 (Reach)".

Detti interventi tendono, ai sensi dell'art. 1, DM in esame, al rafforzamento della protezione della salute umana e dell'ambiente dagli effetti nocivi di talune sostanze chimiche, come elencati, appunto, nell'all. XIV del Regolamento cit., attraverso "la realizzazione di innovazioni di prodotto e/o di processo (v. art. 3). Le sostanze chimiche qualificate come "estremamente preoccupanti", oggetto dei programmi sopra cit. sono:

- sostanze che rispondono ai criteri di classificazione come sostanze cancerogene, categoria 1 (convertita in Carc. 1 A - Allegato VII regolamento Ce n. 1272/2008) o categoria 2 (convertita in Carc. 1 B - Allegato VII regolamento Ce

**Come noto, il Regolamento (Ce) n. 1907/2006, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, c.d. "Reach", concerne la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche e istituisce un'Agenzia europea per dette sostanze.**

**Pasquale e Stefania  
Giampietro**

## Ultime sul Reach

dei pericoli che le sostanze comportano, obiettivo particolarmente ambizioso, posto che coinvolge le distinte legislazioni dei numerosi Stati Membri. Con l'adozione del Reach, i Paesi europei hanno permesso la circolazione delle informazioni sulle sostanze chimiche e sui loro usi che vengono oggi utilizzate dagli attori interessati nell'applicazione e nell'attuazione della pertinente legislazione comunitaria, ad esempio quella relativa ai prodotti, e degli strumenti comunitari volontari come il sistema di etichettatura ecologica. Il regolamento stabilisce poi specifici doveri e obblighi per fabbricanti, importatori e utilizzatori a valle di sostanze, in base al principio che "l'industria dovrebbe fabbricare le sostanze, importarle, usarle o immetterle sul mercato con tutta la responsabilità e la diligenza necessarie a garantire che, in condizioni ragionevolmente prevedibili, non ne derivino danni alla salute umana e all'ambiente".

Un recente intervento di modifica della disciplina in esame è costituito dal decreto del 13 marzo 2009 (pubblicato in GU 8 aprile 2009 n. 82), di attuazione dell'art. 75 del Regolamento, col quale il Ministero dello Sviluppo economico ha previsto specifici "Program-

n. 1272/2008), a norma della direttiva 67/548/Cee;

- sostanze che rispondono ai criteri di classificazione come sostanze mutagene, categoria 2 (convertita in Muta. 1 B - Allegato VII regolamento Ce n. 1272/2008), a norma della direttiva 67/548/Cee;

- sostanze che rispondono ai criteri di classificazione come sostanze tossiche per la riproduzione, categoria 1 (convertita in Repr. 1 A - Allegato VII regolamento Ce n. 1272/2008) o categoria 2 (convertito in Repr. 1 B - Allegato VII regolamento Ce n. 1272/2008), a norma della direttiva 67/548/Cee;
- sostanze che sono Pbt (Persistenti, Bioaccumulabili e Tossiche) o vPvB (molto Persistenti e molto Bioaccumulabili) secondo i criteri previsti dall'Allegato XIII del Reg. (Ce) n. 1907/2006.

L'ambito di applicazione del decreto include, altresì, quei programmi che mirano a ottenere la significativa riduzione quantitativa delle sostanze "preoccupanti" nei prodotti e nei processi produttivi, nonché la "riduzione dei rischi di esposizione alle medesime sostanze in ambiente di lavoro, qualora vengano ugualmente e significativamente ridotti o siano già esclusi i rischi di esposizione per gli attori a valle della

catena di approvvigionamento e per i consumatori". L'art. 4 del DM cit. disciplina le modalità di presentazione delle domande di agevolazioni, i termini da rispettare, sempre e comunque compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili. I successivi articoli del decreto predispongono un sistema di monitoraggio e controllo cui saranno soggetti i destinatari delle agevolazioni. Quest'ultimo decreto, in linea con gli obiettivi del Regolamento, determina, com'è ovvio, un effetto penalizzante, sul piano soprattutto economico, sulle piccole realtà industriali e imprenditoriali che soffrono in maniera maggiore per la progressiva eliminazione, dal mercato, delle sostanze altamente pericolose. Detta criticità potrà essere meglio superata dalle imprese in difficoltà - come le aziende con prodotti di nicchia - con un'accurata indagine, da effettuarsi in tempi rapidi, sui prodotti impiegati e la loro strategicità per l'impresa stessa, provvedendo, al contempo ad assicurarsi il regolare prosieguo delle forniture e, per altro verso, cominciare a ricercare altre sostanze chimiche/preparati che sostituiscano quelle c.d. "altamente pericolose" che dovranno, col tempo, essere eliminate. ■